

CP 611/04
Av. Di Lascio

T.A.

32/11

R. G. n. 134/06
Cron. n. 81
Rep. n. 1/1
Est. dr. M.S. FUSILLO
Oggetto: RISARCIMENTO
DANNI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

- dott. Maurizio GALLO Presidente
- dott. Maria Silvana FUSILLO Giudice delegato
- dott. Ing. Pietro E. DE FELICE Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

2182

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETORE III

08 FEB 2012

MINISTERO POSTE
CENTRO AFFIDUCIARI
Via S. Lucia 81

SENTENZA

nella causa civile n. 134/06 R. G. avente ad oggetto: Risarcimento danni, passata in decisione all'udienza collegiale del 15/11/010 e vertente

tra

S.r.l. Sporting, in persona del legale rappresentante, con sede in Agropoli, via Moio, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Murino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Guzzi sito in Napoli, c.so V. Emanuele, 397, per mandato a margine del ricorso:

PI: 03006930659

RICORRENTE

→ Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alba Di Lascio, elettivamente domiciliata in Napoli, via S.Lucia, 81, Pal. Della Regione, giusta procura generale *ad lites* e provv autorizzativo: CP: 800/1990639

RESISTENTE

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€10,32
DIECI/32

00008725
0001-00010
IDENTIFICATIVO: 0109147781616

21/12/2010 09:29:01
136880684AE6816E

mf

Scelto
A. Casella

24 MAR. 201

e

Provincia di Salerno, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Casella, Ugo Cornetta e Francesco Tedesco, elettivamente domiciliata in Napoli, via Crispi, 80, presso lo studio dell'avv. Stanislao Giammarino, giusta delibera 141/08 in atti, e procura a margine della comparsa.: *CF: 80000390650*

CHIAMATA IN CAUSA

C o n c l u s i o n i

Ricorrente: previo accertamento della sua responsabilità per mancata manutenzione dell'alveo, condannarsi la Regione, al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione. Spese con attribuzione.

Regione: rigettarsi la domanda per carenza di legittimazione passiva della Regione e perché inammissibile, infondata e non provata. Spese.

Provincia rigettarsi la domanda per carenza di legittimazione passiva della Provincia per essere legittimata la Regione Campania, tenuta alla manutenzione dei corsi d'acqua; nel merito, rigettarsi la domanda, infondata e non provata

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 20/03/2007 e rinotificato il 7/11/07 ex art. 176 RD 1775/1933, la S.r.l. Sporting, in persona del legale rappresentante, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, e ha esposto che, in occasione delle forti piogge della notte tra il 21 e il 22/10/2005, l'acqua, mista a fango e detriti, esondata dal torrente "Vallone Cupa", affluente del fiume "Testene" ha invaso i terreni vicini, tra cui quello dove è situato l'impianto sportivo, composto da due campi da tennis, un campo da calcetto, un campo polivalente, bar, ristorante, spogliatoi e spazi esterni.

MF

distinguere tra i ricavi derivati dall'attività di ristorazione, che, secondo la ctp, rappresenta l'85% del fatturato aziendale, e i ricavi derivati dall'attività sportiva, rappresentante, secondo il ctp, il 15% del fatturato, e che, invece, secondo quanto ipotizzato dal ctu, rappresenta l'8% del fatturato; che non è possibile determinare l'incidenza dei costi fissi, eventualmente sostenuti nel periodo di arresto dell'attività, e di quelli variabili sui costi totali, dato indispensabile per addivenire al calcolo del lucro cessante; che, contrariamente a quanto esposto dal ctp, non sussiste il *cd* costo opportunità, che rappresenta parte del lucro cessante, in quanto l'azienda non ha sottratto ad altri investimenti capitali per il ripristino delle condizioni originarie, limitandosi a sospendere le attività non investendovi risorse. Ritiene il Collegio che tali valutazioni siano congrue e condivisibili alla luce della prodotta documentazione. Tuttavia, considerato che la sola attività di ristorazione è rimasta ferma dal 22/10/05 al 6/11/05, deve ritenersi accertata la sussistenza di un danno da fermo attività, e in mancanza di elementi che ne consentano l'esatta determinazione, occorre procedere alla valutazione equitativa del danno, sulla base degli elementi disponibili (ricavi e costi dell'anno 2005). Ritiene, pertanto, il Collegio di stimare in € 20.000,00 il danno da fermo attività. Non vi è prova, infine, della sussistenza di un concreto danno all'immagine subito dalla società, etiologicamente collegato all'evento dannoso per cui è causa. Va rigettata, pertanto, per tale parte, la domanda risarcitoria. Considerati i danni stimati dal ctu, il lucro cessante da fermo attività, e la svalutazione, si ritiene equo liquidare, all'attualità, in favore della società resistente la somma di € 135.037,00, oltre interessi al tasso medio del 3% dal 22/10/2005 al saldo.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza, ponendosi definitivamente a carico della Regione quelle relative alla consulenza.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di

Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da S.r.l. Sporting, contro la Regione Campania +1, così provvede:

- condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 135.037.00 in favore della S.r.l. Sporting, oltre interessi come in motivazione, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dalla società ricorrente, che si liquidano in complessive € 7.100.00, di cui € 800.00 per esborsi, € 2.800,00 per diritti, € 3.500.00 per onorario, oltre quanto anticipato al ctu, il rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Murino, dichiaratosi antistatario.
- Rigetta la domanda proposta avverso la Provincia di Salerno. Spese compensate.

Così deciso in Napoli il 20/12/2010.

IL GIUDICE EST.

Enrico Callozza

IL CANCELLIERE pps. ec. C1

(*Enrico Callozza*)

IL PRESIDENTE

Giuseppe Murino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA
(*Enrico Callozza*)

806 T	15.48	4.400,00	13,86	5,16	4464,50	23.12.11	15315	X. OK
-------	-------	----------	-------	------	---------	----------	-------	-------